

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2164 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2021

**che permette al Belgio di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale***[notificata con il numero C(2021) 8670]***(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo migliore dal punto di vista dell'ambiente o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L'azoto è iscritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 nel rispetto della restrizione che ne prevede l'utilizzo solo in quantità limitate in bombole di gas pronte per l'uso.
- (2) A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, «insetticidi» <sup>(2)</sup>. I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri e sono forniti in bombole per gas <sup>(3)</sup>.
- (3) L'azoto può essere generato anche in situ dall'aria ambiente. L'uso dell'azoto generato in situ non è attualmente approvato nell'Unione e il principio attivo non figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell'elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Il 30 luglio 2021, a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall'aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).
- (5) Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino ad altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, il che metterebbe seriamente a rischio il patrimonio culturale.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).

<sup>(3)</sup> L'elenco dei prodotti autorizzati è disponibile all'indirizzo: <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products>.

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

